



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO  
NAZIONALE

## DECRETO SANZIONATORIO

**emesso ai sensi dell'art. 45 n. 2 del Regolamento di Giustizia**

**PROCEDIMENTO N. 47S/2016 a carico di Lorenzo Santinelli (minore)**

### **Premesso che**

**A)** a seguito dell'invio, in data 23 agosto 2016, di rapporto informativo da parte del Direttore di torneo della Gara Nazionale Trofeo città di San Giovanni in Marignano, Sig. Esposito Renzoni, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Lorenzo Santinelli, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana Golf ([www.federgolf.it](http://www.federgolf.it)).

**B)** In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che il minore veniva squalificato dalla suddetta gara per violazione alla regola 6-6d per avere messo in gioco una pallina, in sostituzione di quella già in gioco, verosimilmente finita in un ostacolo d'acqua. Detta circostanza veniva segnalata dai suoi compagni di gioco nonché dal giocatore Patti Tiziano che riferiva che "gli pareva di avere visto il Santinelli mettere in gioco un'altra palla "droppando" in maniera non regolare, non visto dai suoi compagni di gioco".

**C)** In data 23 agosto, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al

sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

**D)** In data 19.9.2016 il Giudice emetteva provvedimento di fissazione della data di decisione, con il quale fissava la data dell'udienza al 6 ottobre 2016 e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 6 mesi..

**E)** Nel citato provvedimento, il Giudice avvertiva il minore della facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 44 n. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia.

**F)** Con comunicazione via email, Lorenzo Santinelli richiedeva, per il tramite del padre, l'emissione del decreto sanzionatorio accettando incondizionatamente i fatti contestati e la sanzione indicata nel ricorso.

### **Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 45, n. 2 del Regolamento di Giustizia

### **emette decreto sanzionatorio**

infliggendo a Lorenzo Santinelli ai sensi dell'art. 17 n. 1 lettera D) del Regolamento di Giustizia, la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 6 mesi..

Milano, 30 settembre 2016

*Massimiliano Perletti*

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)